

Disciplinare per la concessione dei locali dell'Istituzione Biblioteca Città di Arezzo

**Adottato dal CdA dell'Istituzione con deliberazioni
16.11.1999 n. 41, 22.12.,2000 n. 76, 18.3.2002 n. 24, 3.3.2003 n. 14, 21.7.2004 n.34,
13.9.2010 n.12**

Art. 1

Oggetto del disciplinare

1. Il presente disciplinare regola la concessione in uso a terzi dei locali dell'Istituzione Biblioteca Città di Arezzo.
2. I criteri stabiliti con il presente disciplinare sono conformi, salvo successive modifiche ed integrazioni, alla legge 241/1990, alle vigenti norme in materia di finanza pubblica e al *Regolamento per la concessione di vantaggi economici da parte del Comune di Arezzo* approvato con delibera del C.C. n.85 del 29.5.2009 e sue modifiche ed integrazioni, alla quale si fa rinvio – in quanto applicabile – per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2

Oggetto della concessione

1. L'Istituzione Biblioteca mette a disposizione dei richiedenti, per lo svolgimento di conferenze, incontri, esposizioni, mostre, attività didattica o altre iniziative di interesse culturale e sociale , i seguenti locali :
 - a) le sale *Turini e Fossombroni* , per una capienza complessiva di 99 posti, fornite complete di servizi di riscaldamento , illuminazione, amplificazione ;
 - b) il *Chiostro* situato tra Palazzo Pretorio e la Casa del Petrarca , all'angolo di via dei Pileati, numero civico 10, nei limiti stabiliti dal disciplinare stipulato tra l'Istituzione Biblioteca ed il Comune di Arezzo , e specificatamente con esclusione dei giorni di svolgimento della Fiera Antiquaria .

2. L'Istituzione Biblioteca mette inoltre a disposizione a titolo gratuito i locali idonei allo svolgimento di lezioni didattiche e corsi di studio in materia di biblioteconomia , bibliologia , conservazione e valorizzazione dei beni culturali, organizzati da istituti di istruzione di livello superiore o universitario.
3. La concessione dei locali in uso a terzi e l'autorizzazione allo svolgimento di attività didattiche all'interno della Biblioteca sono rilasciate con provvedimento della Direzione dell'Istituzione.

Art. 3

Soggetti abilitati

1. Possono richiedere la concessione in uso dei locali di cui alle lettere a) e b) dell'art.2 , congiuntamente o in maniera disgiunta , i soggetti pubblici o privati, a condizione che l'uso dei locali sia finalizzato all'esercizio di attività di natura pubblica , di interesse culturale o sociale, e non persegua fini di lucro.

Art. 4

Modalità della richiesta

1. Coloro che intendono richiedere la concessione in uso devono presentare specifica richiesta almeno dieci giorni prima dell'iniziativa, compilando l'apposita richiesta sul modulo predisposto e fornito dalla Biblioteca.

2. Nella domanda, oltre alle generalità del richiedente, deve essere indicata, qualora si tratti di ente, associazione, comitato o altra forma associativa, la carica che lo stesso richiedente ricopre nell'ambito dell'organismo che rappresenta.

3. Devono inoltre essere specificati il tipo di attività o di iniziativa rispetto alla quale è finalizzata la richiesta dei locali, nonché la sua durata.

4. Preliminarmente all'utilizzazione, il richiedente è tenuto ad effettuare la verifica dell'idoneità dei locali, esonerando l'Istituzione Biblioteca da qualsiasi responsabilità per eventuali danni alle persone e alle cose derivanti dall'uso dei locali.

5. Il richiedente deve servirsi dei locali esclusivamente per l'uso e per il tempo indicati nella richiesta, attenersi e fare osservare ai terzi le norme vigenti, specificamente in materia di sicurezza e di tutela dai danni del fumo, e si assume ogni responsabilità ed onere relativo ai danni che possono essere arrecati ai locali e alle cose in essi contenute.

*Art. 5
Tariffe*

1. L'uso dei locali è concesso dietro pagamento di un corrispettivo, finalizzato al parziale recupero delle spese, determinato annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. Nel caso di utilizzo per più giorni, può essere considerato *utilizzo continuativo* l'impiego delle sale per il medesimo programma di attività, anche se il calendario dello stesso presenta soluzione di continuità temporale.

3. Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato anticipatamente all'utilizzo. L'Istituzione rilascia apposita ricevuta delle somme incamerate.

*Art. 6
Esclusione dalla concessione*

1. Salvo diversa prescrizione o limitazione normativa vigente alla data della concessione, i locali dell'Istituzione Biblioteca non sono concessi a partiti o formazioni politiche e ad organizzazioni sindacali, nonché a soggetti che propongano iniziative e programmi di attività riconducibili a manifestazioni politiche o sindacali.

2. Salvo le limitazioni stabilite dall'art. 2 comma 1.lett.b) per la concessione del Chiostro, l'uso dei locali non è concesso in orario notturno, il sabato pomeriggio e nei giorni festivi.

*Art. 7
Patrocinio e compartecipazione*

1. La concessione del patrocinio da parte dell'Istituzione Biblioteca e la sua eventuale compartecipazione organizzativa o finanziaria alle iniziative proposte è stabilita di volta in volta – previa valutazione dell'interesse pubblico e dell'elevato livello culturale o sociale dell'evento – con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Le richieste di patrocinio o compartecipazione sono riferite a singole iniziative e devono essere presentate con sufficiente preavviso, in tempo utile per essere sottoposte all'esame del CdA.

3. Le deliberazioni di concessione del patrocinio o di compartecipazione devono indicare espressamente le eventuali agevolazioni (autorizzazione all'uso del nome e del logo della Biblioteca, riduzione o esenzione dal pagamento del corrispettivo, assunzione da parte della Biblioteca di oneri organizzativi, logistici o finanziari) che l'Istituzione intende assicurare per la realizzazione dell'iniziativa.

4. I soggetti che ottengono la concessione del patrocinio o della compartecipazione devono rendere noto tale beneficio tramite il materiale a stampa e le altre forme di promozione riservate all'iniziativa.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Eventuali deroghe a quanto disposto dal presente disciplinare, derivanti da situazioni di carattere eccezionale, sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione o dalla Direzione dell'Istituzione, per le materie di rispettiva competenza , con atto motivato.

